



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione regionale di controllo per la Liguria**

Composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 10 maggio 2018 ha reso la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i Comuni e le Province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011

**FATTO**

Il Comune di Rialto (SV) non ha trasmesso alla Sezione, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, la relazione di fine mandato. Pertanto, in data 4 maggio 2018, il magistrato istruttore ha depositato le proprie osservazioni e chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegale al fine di discutere, in camera di consiglio, del riferito

inadempimento. Con ordinanza n. 25 del 9 maggio 2018, comunicata al Comune, il Presidente ha convocato la Sezione per il 10 maggio 2018.

#### **DIRITTO**

L'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall'art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che *"la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"*.



L'esame istruttorio ha fatto emergere, in particolare, il mancato invio, da parte del Sindaco del Comune di Rialto, della relazione di fine mandato, nonché la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare "*il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa*". Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per tale motivo il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione. Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati. L'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone, infatti, che "*in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti*". Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'esposto sistema sanzionatorio, occorre far riferimento ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti



nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

In quella occasione è stato osservato, in primo luogo, come il legislatore non qualifichi come "sanzioni pecuniarie" le decurtazioni dell'indennità del sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale. La Sezione delle autonomie, richiamando i principi generali dell'ordinamento, ha rilevato che la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria devono essere espressamente assegnate per legge (come avviene, per esempio, con i poteri sanzionatori attribuiti alle Sezioni regionali di controllo dalle norme in materia di spese elettorali e di rendiconti dei funzionari delegati).

Parimenti, sono espressamente previste *ex lege* molteplici ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria, fattispecie in cui il legislatore individua sia la condotta vietata che l'ammontare della sanzione. Tale forma di responsabilità amministrativa, non generica ma tipizzata, in quanto di natura sanzionatoria, è stata ancorata (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/MQ) ai parametri enucleabili dall'art. 25 della Costituzione, espressione del principio di stretta legalità (tipicità, tassatività, determinatezza e specificità, sia del precetto che della sanzione).

Sempre la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 15/2015/QMIG, ha sottolineato (come, in precedenza, già fatto da alcune Sezioni regionali di controllo, cfr. SRC Veneto, deliberazioni n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) che il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 va formalmente comunicato al Sindaco ed all'organo di revisione, spettando allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare le eventuali sanzioni, stante l'assenza di apposita previsione volta ad attribuire alla Corte dei conti la predetta competenza (cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 36/VSG/2015 e SRC Liguria, deliberazione n. 8/2015). Lo stesso ente locale è onerato di comunicare alla Sezione regionale le misure adottate (cfr. SRC Abruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014).

A tal fine, l'ente locale deve fare riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale posti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare agli articoli 1 e seguenti. Infatti, come già ricordato nella deliberazione della scrivente Sezione n. 8/2015, l'art. 12 della



legge n. 689 del 1981 prevede che le relative disposizioni in materia di sanzioni amministrative "si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale".

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per la Liguria

**accerta**

il mancato invio, da parte del Sindaco del Comune di Rialto, della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, nonché l'omessa pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione

**dispone**

- la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, all'Organo di revisione, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio finanziario del Comune di Rialto, al fine di valutare l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011;
- la pubblicazione sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 maggio 2018.

Il magistrato estensore  
Donato Centrone

Il Presidente  
Fabio Viola

Depositato in segreteria il 17-5-2018  
IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
(Dott.ssa Antonella Stettina)

